

- allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore

OPPURE

- firma apposta avanti il funzionario incaricato della ricezione, che ha provveduto ad identificare il sottoscrittore

IL FUNZIONARIO

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003:

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

* NOTE

D.Lgs. 31-3-1998 n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.

TITOLO II

Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

art. 5. Requisiti di accesso all'attività.

1. omissis

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) [coloro che sono stati dichiarati falliti] ⁽¹⁾;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#) , ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'[articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15](#) , dall'[articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575](#) , e dall'[articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) .

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. omissis

(1)

Lettera abrogata dall'[art. 20, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), con la decorrenza ed i limiti indicati nell'[art. 22 dello stesso decreto](#).